



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 211 della seduta del 13 GIU. 2016.

Oggetto: Legge Quadro 17/08/2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del dlgs 28 agosto 1997, n. 28. Approvazione modalità attuative corso di formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), in coerenza con l'Accordo 29 marzo 2007)

Dott. Federica Roccisano

Assessore Proponente: Assessore Regionale Lavoro e Istruzione

Il Dirigente Generale

Dirigente Generale: Dr. Antonio De Marco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

*Il dirigente dell'UOT
Edith Macrì*

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione)

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

CHE l'art. 3 (Abilitazione professionale) della Legge 17 Agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" stabilisce che:

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

CHE l'art. 4 della Legge della sopracitata Legge dispone al comma 1 che le Regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'art. 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'art. 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale;

CHE in data 29 Marzo 2007 la Conferenza Stato - Regioni ha sancito l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore ai sensi della Legge 17 Agosto 2005, n. 174;

CHE gli enti di formazione professionali e le associazioni di categoria hanno evidenziato agli Uffici competenti, l'esistenza di problematiche di carattere tecnico-organizzativo connesse all'istituzione dei corsi di formazione teorica di cui alla lettera b) comma 1, art.3 della Legge n. 174/2005 che completano il percorso formativo di quanti abbiano maturato un'esperienza professionale a seguito di apprendistato e/o attività lavorativa qualificata nel contesto delle imprese di acconciatore e che l'inserimento all'intero terzo anno nelle suddette ipotesi risulta eccessivo e gravoso rispetto alle competenze da doversi acquisire dai soggetti interessati nella suddetta condizione;

CHE, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) della L.174 del 2005, è necessario formulare una proposta operativa per le modalità attuative del corso di formazione teorica per abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore articolando contenuti tecnico-culturali del programma e per organizzazione degli esami relativi al percorso formativo teorico che viene quantificato nella durata di 300 ore, di cui all'allegato A;

Vista la Legge 17 Agosto 2005, n. 174;

Visto l'Accordo del 29 Marzo 2007 tra la Conferenza Stato - Regioni, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore ai sensi della Legge 17 Agosto 2005, n. 174;

Vista la Legge regionale n. 18/85 in materia di formazione professionale;

Visto l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 9 Febbraio

2006 sull'Apprendistato Professionalizzante;

Vista l'allegata proposta del programma per lo svolgimento del corso ed esame, di cui alla Legge n.174/05, art. 3, lettera b), costituente parte integrante della presente deliberazione;

Su proposta dell'assessore competente, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

VISTI

l'allegato A in copia conforme all'originale, che costituisce parte integrante della deliberazione ;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di UOT Funzioni territoriali del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di UOT Funzioni territoriali del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di UOT Funzioni territoriali del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO

che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore competente dottoressa Federica Roccisano , a voti unanimi,

DELIBERA

1.Di prendere atto dell'Accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del dlgs 28 agosto 1997, n. 281. (REP. ATTI n. 65/CSR .


2.di approvare l'allegato A alla presente deliberazione parte integrante relativo ai contenuti tecnico-culturali dei programmi e l'organizzazione degli esami espressi nella proposta allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in attuazione dell'art. 3 della Legge n. 174/05 relativo al percorso di 300 ore di formazione teorica, rivolto a coloro che hanno maturato un'esperienza professionale nel contesto delle imprese di acconciatore con le modalità di cui alla lettera b) del comma 1, art. 3 della Legge 174/05, finalizzato all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione di acconciatore;

3.di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
15 GIU. 2016 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Allegato A

CORSO TEORICO DELLA DURATA DI ORE 300 PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO AUTONOMO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE di "ACCONCIATORE" (art. 3 comma 1 lettera b della Legge 174 del 17 agosto 2005)

Il percorso formativo riguarda quanti hanno maturato un' esperienza professionale nel contesto delle imprese di acconciatore con le modalità di cui alla lettera b) del comma 1, art. 3 della Legge 174/2005.

Il corso può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

DESTINATARI

Maggiorenni che hanno assolto all'obbligo scolastico e che:

- a) Hanno maturato un periodo di inserimento lavorativo di tre anni in un'impresa di acconciatura, nell'arco di cinque anni, attestato da idonea documentazione;
- b) Hanno maturato un periodo di inserimento di un anno in un'impresa di acconciatura, nell'arco di due anni qualora tale periodo sia preceduto da un rapporto di apprendistato, attestato da idonea documentazione.

Il percorso formativo consente di acquisire conoscenze riguardanti l' "Area Produzione e Servizio" e l' "Area Gestione d'impresa".

AREA PRODUZIONE E SERVIZIO

ATTIVITÀ 1

Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto.

DISCIPLINA	ORE
Psicologia (accoglienza e consulenza d'immagine)	6
Marketing e sistemi di comunicazione	9
Inglese (elementi di base e linguaggio tecnico)	21
Etica professionale	3

ATTIVITÀ 2

Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei.

DISCIPLINA	ORE
Tricologia	30
Colorimetria e colorazione	25
Elementi di Dermatologia	30
Elementi di igiene e patologia generale	20
Elementi di chimica e cosmetologia	30
Elementi di anatomia e fisiologia	35

AREA GESTIONE D'IMPRESA

ATTIVITÀ 1

Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;

DISCIPLINA	ORE

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	12
Primo soccorso	6
Ambiente e rifiuti	7

ATTIVITÀ 2

Gestire l'attività contabile e amministrativa, selezionare e gestire il personale, organizzare la promozione dell'attività professionale, gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc, gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino;

DISCIPLINA	ORE
Organizzazione e Gestione aziendale	36
Disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale	30
Legislazione di settore	9

ESAME FINALE

Sono ammessi a sostenere l'esame finale coloro che hanno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del corso.

L'esame da svolgersi in due giornate, verterà in una prova teorica ed una pratica.

La prova teorica prevede un questionario di 30 domande a risposta multipla e un colloquio.

AREA PRODUZIONE E SERVIZIO

Attività 1 3 domande

Attività 2 18 domande

AREA GESTIONE D'IMPRESA

Attività 1 5 domande

Attività 2 4 domande

PROVA PRATICA

Verificare le abilità nell'effettuare:

- Analisi
- Applicazione prodotti tecnici
- Scelta proposte servizio
- Scelta proposte trattamento

COMMISSIONE D'ESAME

Un componente designato dalla Regione Calabria, quale Presidente;

Un esperto designato dall'Amministrazione periferica del MIUR;

Un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro;

Un esperto designato dalle Organizzazioni provinciali della categoria a struttura nazionale;

Due docenti delle materie fondamentali, designati dall'Ente di formazione gestore del corso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174.

Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rep.Atti n. 65/ESK del 29 marzo 2007

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella odierna seduta del 29 marzo 2007:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 17 agosto 2005 n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore", che demanda alle Regioni la disciplina della citata attività professionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni.


VISTA la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n. 845;

VISTE le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 e 27 dicembre 2002, n. 289 recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, rispettivamente leggi finanziarie per l'anno 2001 e per l'anno 2003, di istituzione dello 0,30 ai Fondi Interprofessionali;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

VISTA la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" ed, in particolare, l'art. 10, comma 2;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA DI AVVISTAMENTO PER I PAPPORI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 276 del 2003, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza Unificata in data 14 luglio 2005;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

VISTO il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni", il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni" proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 2 agosto 2002, e ripreso per una più ampia revisione e condivisione in sede tecnica con ANCI, UPI e Confederazioni Imprenditoriali il 14 maggio 2003;

VISTO l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 9 febbraio 2006 sull' Apprendistato Professionalizzante;


VISTO il documento "Criteri per la descrizione degli standard professionali" del 23 maggio 2006 a cura del Progetto Interregionale "Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali";

VISTO il documento della Commissione Europea (SEC (2005) 957 dell'8 luglio 2005) "Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)";

VISTA la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5 settembre 2006 (COM (2006) 479);

VISTA la nota del 16 febbraio 2007, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha trasmesso, unitamente ad un documento metodologico per la definizione di accordi in materia di professioni regolamentate, lo schema di accordo in oggetto;

VISTA la nota, del 2 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al testo dell'accordo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che tali modificazioni sono state condivise, nel corso dell'incontro tecnico del 14 marzo 2007, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle Regioni;

VISTA la definitiva stesura della proposta accordo in oggetto, nel testo riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica e diramato con nota del 15 marzo 2007;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati.

Premessa

L'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e delle modalità di esercizio delle professioni regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel più ampio contesto del ruolo delle Regioni e Province autonome in materia di Professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di istruzione e formazione e lavoro, nel quadro delle competenze istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione.

L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve considerare:

- il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e lavoro per la definizione di una architettura nazionale condivisa dai sistemi regionali, pur nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti;
- i risultati tecnico-metodologici ottenuti delle Regioni e Province Autonome nell'ambito del Progetto Interregionale Competenze e che hanno già guidato i lavori in materia di standard professionali e formativi.

Il percorso avviato dalle Regioni e Province Autonome, all'interno del Progetto Interregionale Competenze e sintetizzato nel documento tecnico approvato in Conferenza dei Presidenti (27 novembre 2005), prevede la realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione degli ambiti di Istruzione, Formazione e Lavoro, nel rispetto del ruolo e delle competenze esclusive nelle suddette materie delle Regioni e delle Province autonome.

In tale prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro nazionale di standard professionali, centrato sulla definizione di figure professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di istruzione e formazione declinano profili e percorsi formativi, rispondenti alle esigenze del territorio.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO - REGIONI - LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il presente Accordo è formalizzato nel rispetto del corretto esercizio della competenza concorrente tra Stato e Regioni nel quadro della disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello standard professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale.

L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce il punto di partenza indispensabile a guidare le attività da realizzare nell'ambito del sistema di istruzione - formazione - lavoro, come risposta ai fabbisogni territoriali per il settore produttivo dell'acconciatura.

Considerato

- l'importanza di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo unico "Sistema nazionale degli standard", al fine di creare utili sinergie e di valorizzare quanto già prodotto ed acquisito in materia;
- l'esigenza di definire lo standard professionale per la figura dell'acconciatore, omogeneo sul territorio nazionale e riferimento condiviso tra Regioni e Province autonome;
- l'esigenza di assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale, nonché nel territorio dell'unione europea, in conformità ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;
- la garanzia che nell'esame di abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo;
- la rilevanza dello standard professionale ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
- la necessità dello standard professionale ai fini della programmazione di percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di "Acconciatore";

Art. 1
(Definizione)

L'acconciatore è la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale rilasciata previo esame dalle Regioni e Province Autonome, esegue i trattamenti ed i servizi di propria competenza.

Art. 2

(Aree di attività professionali caratterizzanti)

L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti aree di attività relative all'intero processo di lavoro:

- A). Area della produzione del servizio;
- B). Area della gestione d'impresa.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PLH HAPPOI
TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Le Regioni potranno avvalersi di Enti Autonomi o strumentali, per l'organizzazione e la gestione degli esami.

L'esame dovrà essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire il sistema e le procedure per la certificazione delle competenze acquisite ed il loro riconoscimento in termini di crediti formativi in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

**SPENDIBILITÀ DELLA QUALIFICA ABILITANTE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE**

L'abilitazione all'esercizio delle attività di acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano secondo gli standard professionali e di certificazione finale di cui ai punti precedenti, ha valore su tutto il territorio nazionale.



Archivio selezionato: Legislazione Nazionale**Autorità:** Legge - 17/08/2005, n. 174**Gazzetta uff.:** 02/09/2005, n. 204**Classificazioni:** ARTIGIANATO**Testo vigente****EPIGRAFE**

LEGGE 17 agosto 2005 n.174 (in Gazz.Uff., 2 settembre, n. 204). - Disciplina dell'attività di acconciatore (1).
(1) A norma dell'articolo 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , le attività di cui alla presente legge sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

ARTICOLO N.3

(Abilitazione professionale)

Art. 3.

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

- a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore (1).

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

(1) Comma inserito dall'articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del DLgs. 6 agosto 2012 n. 147 ed infine sostituito dall'articolo dall'articolo 77 del DLgs. 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dall' articolo 9 del DLgs. 6 agosto 2012 n. 147.

Archivio selezionato: Legge Nazionale**Autorità:** Legge - 17/08/2005, n. 174**Gazzetta uff.:** 02/09/2005, n. 204**Classificazioni:** ARTIGIANATO**Testo vigente****EPIGRAFE**

LEGGE 17 agosto 2005 n.174 (in Gazz.Uff., 2 settembre, n. 204). - Disciplina dell'attività di acconciatore (1).
(1) A norma dell'articolo 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , le attività di cui alla presente legge sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

ARTICOLO N.4

(Competenze delle regioni)

Art. 4

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
 - b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
 - c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
 - d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Utente: Nicola Mondilla - www.iusexplorer.it - 30.05.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156